



Bruxelles, 7.10.2020
COM(2020) 637 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione dell'accordo di pesca con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Regno di Norvegia

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Dopo il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito") dall'Unione europea, diversi stock ittici nel Mare del Nord non possono più essere considerati stock condivisi bilateralmente solo dall'Unione europea e dal Regno di Norvegia. Tali stock sono presenti nelle acque dell'Unione e nelle acque soggette alla sovranità e giurisdizione del Regno Unito e del Regno di Norvegia.

A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare¹ e tenuto conto delle relazioni globali tra l'Unione europea, il Regno Unito e il Regno di Norvegia, è importante cooperare per assicurare che le attività di pesca restino responsabili, così da garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.

A tale scopo l'Unione europea intende concludere un accordo di pesca con il Regno Unito e il Regno di Norvegia.

È pertanto opportuno avviare negoziati con il Regno Unito e il Regno di Norvegia al fine di concludere l'accordo di pesca tra l'Unione europea, il Regno Unito e il Regno di Norvegia.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Conformemente agli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² relativo alla politica comune della pesca (PCP), l'accordo dovrebbe definire un quadro per la gestione degli stock ittici condivisi e le condizioni di accesso alle acque e alle risorse. Esso dovrebbe assicurare che le attività di pesca restino responsabili, così da garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in linea con i principi del diritto internazionale pertinenti.

Le disposizioni in materia di pesca dovrebbero prevedere una cooperazione nella definizione di misure di sfruttamento sostenibile e conservazione delle risorse, fra cui la prevenzione dei rigetti in mare. Tali misure non dovrebbero comportare discriminazioni e dovrebbero basarsi su dati scientifici che siano in linea con l'obiettivo di conseguire il rendimento massimo sostenibile per gli stock interessati. L'accordo dovrebbe comprendere disposizioni relative alla cooperazione in materia di controllo ed esecuzione, raccolta di dati e consulenza scientifica.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Per l'intera durata del processo, i negoziati saranno condotti in consultazione con tutti i servizi della Commissione interessati.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della decisione è l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte V "azione esterna dell'Unione", titolo V "accordi internazionali", che definisce la procedura per i negoziati e per la conclusione di accordi tra l'Unione e i paesi terzi.

¹ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3*).

² *GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22*.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, competenza esclusiva.

- **Proporzionalità**

La decisione è proporzionale all'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento è previsto dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Dopo il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito") dall'Unione europea, diversi stock ittici nel Mare del Nord non possono più essere considerati stock condivisi bilateralmente solo dall'Unione europea e dal Regno di Norvegia. Tali stock sono presenti nelle acque dell'Unione e nelle acque soggette alla sovranità e giurisdizione del Regno Unito e del Regno di Norvegia.

A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare³ l'Unione europea, il Regno Unito e il Regno di Norvegia dovrebbero concordare le misure necessarie per coordinare e assicurare la conservazione e lo sviluppo degli stock interessati nel Mare del Nord.

A tale scopo l'Unione europea intende concludere un accordo di pesca (di seguito, "l'accordo") con il Regno Unito e il Regno di Norvegia.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente

³ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3*).

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La Commissione raccomanda che:

- il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati per la conclusione dell'accordo di pesca con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Regno di Norvegia;
- la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;
- la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dalle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Consiglio approvi le direttive di negoziato allegate alla presente raccomandazione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione dell'accordo di pesca con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Regno di Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Dopo il recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito, "Regno Unito") dall'Unione europea, diversi stock ittici nel Mare del Nord non possono più essere considerati stock condivisi bilateralmente solo dall'Unione europea e dal Regno di Norvegia. Tali stock sono presenti nelle acque dell'Unione e nelle acque soggette alla sovranità e giurisdizione del Regno Unito e del Regno di Norvegia.
- (2) A norma dell'articolo 63, paragrafo 1, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare⁴ e tenuto conto delle relazioni globali tra l'Unione europea, il Regno Unito e il Regno di Norvegia, è importante cooperare per assicurare che le attività di pesca restino responsabili, così da garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine.
- (3) A tale scopo l'Unione europea intende concludere un accordo di pesca con il Regno Unito e il Regno di Norvegia.

⁴ Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (*GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3*).

- (4) È pertanto opportuno avviare negoziati con il Regno Unito e il Regno di Norvegia al fine di concludere l'accordo di pesca tra l'Unione europea, il Regno Unito e il Regno di Norvegia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con il Regno di Norvegia al fine di concludere un accordo di pesca.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio, sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio figuranti nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*